

COMUNE DI FRINCO
Provincia di Asti

**REGOLAMENTO
DEL FONDO PER LA
PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE
DI CUI ALL'ART.93 DEL Dlgs 163/2006**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. __42__ in data __31.10.2015__

ART-1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di costituzione, ripartizione e liquidazione del fondo per la progettazione e l'innovazione previsto dall'art. 93 del d.lgs. 12.04.2006, n. 163.

ART. 2 – AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. Agli effetti del presente regolamento per opere e lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio, difesa ambientale e ingegneria naturalistica, per l'esecuzione dei quali sia redatto il relativo progetto, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 3 – QUANTIFICAZIONE DEL FONDO

1. Il fondo per la progettazione e l'innovazione è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara (importo totale dei lavori comprensivo del costo del personale e degli oneri per la sicurezza) indicato nel quadro economico di un'opera o di un lavoro pubblico.

2. In conformità a quanto disposto dall'art. 93, comma 7ter, del d.lgs.163/2006 la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo è così graduata in rapporto alla entità e complessità dell'opera:

- progetti con importo fino a € 1.000.000,00 percentuale pari al 2%;
- progetti con importo da oltre € 1.000.000,00 fino ad € 5.000.000,00 percentuale pari al 1,80%;
- progetti con importo superiore a € 5.000.000,00 percentuale pari all'1,6%.

3. Le percentuali di cui al comma precedente sono ripartite per l'80% fra i soggetti che partecipano al procedimento, alla progettazione, alla direzione e al coordinamento per la sicurezza dei lavori, mentre il restante 20% è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.²

4. Le somme comprese nel fondo di cui al comma 1 del presente articolo si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico del Comune.

5. Il fondo per la progettazione e l'innovazione farà carico agli stanziamenti di bilancio previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

1 Art.93, comma 7bis, d.lgs. n. 163/2006 . Comma inserito dall'art. 13bis, comma 1, d.l. n.90/2014 convertito con l. n. 114/2014

2 Art.93, comma 7quater, d.lgs. n. 163/2006 . Comma inserito dall'art. 13bis, comma 1, d.l. n.90/2014 convertito con l. n. 114/2014

ART. 4 – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. I soggetti destinatari della quota dell'80% dell'incentivo sono i seguenti:

- a) il responsabile unico del procedimento;
- b) il progettista, il quale assume la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati;
- c) il direttore dei lavori;
- d) l'incaricato del collaudo tecnico e/o tecnico-amministrativo;
- e) il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli artt. 91 e 92 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

2 Poichè l'Ufficio tecnico di questo Comune è costituito dal solo Responsabile del Servizio, il medesimo svolge la funzione di R.U.P. per ogni singolo lavoro. Può altresì svolgere i compiti di cui al comma precedente, nei limiti di legge (in particolare l'art. 9 del D.P.R. n. 207/2010), e allorquando la mole di lavoro dell'Ufficio lo consenta.

ART. 5 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Il Responsabile del Servizio, nel provvedimento di avvio del procedimento, nomina il responsabile unico del procedimento, e, in accordo con l'Amministrazione comunale:

- fissa i compiti di cui al precedente articolo 4 svolti direttamente internamente all'Ente;
- definisce l'ammontare della spesa e la sua distribuzione, applicando le percentuali indicate nel successivo art.7 del presente regolamento;
- determina il termine di consegna di tutti gli elaborati di progetto.
- individua gli eventuali servizi o attività, ritenuti indispensabili, da acquisire all'esterno.

2. Può essere affidato internamente all'ente anche una sola delle attività di cui al precedente articolo 4, così come suddivise al successivo art. 7.

ART. 6 -CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE

1. La progettazione delle opere e lavori pubblici si articola secondo i livelli di definizione ritenuti necessari dal responsabile unico del procedimento.

2. Il procedimento relativo ad un'opera o ad un lavoro si conclude con l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 7 – RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Nel caso di realizzazione di un'opera o di un lavoro pubblico, il fondo di cui all'art. 3 del presente regolamento è ripartito come segue:

- a) 20% da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie a favore di progetti per l'innovazione e l'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;
- b) 25% al responsabile unico del procedimento;
- c) 27% per la progettazione, con assunzione della responsabilità professionale;
- d) 20% per la direzione dei lavori;
- e) 2% per collaudo tecnico-amministrativo o certificato della regolare esecuzione dei lavori;
- f) 3% per coordinamento per la sicurezza in fase progettuale;
- g) 3% per coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva;

2. La quota del fondo di cui al precedente comma 1 lett. c) è ulteriormente suddivisa in base al seguente criterio:

- a) 15% per la redazione del progetto preliminare;

Regolamento del fondo per la progettazione e l'innovazione

b) 40% per la redazione del progetto definitivo;

c) 45% per la redazione del progetto esecutivo.

Nel caso di incarichi esterni parziali inerenti la progettazione (es. relazione geologica), alle suddette percentuali si applica il parametro 75%.

3. Qualora la progettazione si articoli in un unico livello, ovvero due, si applica solo la quota di cui al precedente comma 2 lett. c), ovvero le aliquote corrispondenti ai livelli effettivamente svolti.

4. Le quote corrispondenti a prestazioni che non sono svolte internamente in quanto affidate a persone esterne all'organico del Comune, costituiscono economie. Le quote relative al coordinatore per la progettazione e al coordinatore per l'esecuzione dei lavori costituiscono economie qualora l'opera non rientri nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008.

5. Le singole quote di competenza sono fra loro cumulabili.

ART. 8 – LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Per i progetti di opere e lavori pubblici, il segretario comunale provvede alla liquidazione del fondo, distintamente per ogni singola opera, entro mesi tre dalla data di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, subordinatamente all'acquisizione delle disponibilità di cassa del Comune.

2. In caso di varianti in corso d'opera previste all'art.132, comma 1, lett. a), b), c) e d)3, non si provvede a variazioni dell'importo del fondo.

3. La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro o della determinazione finale di approvazione da parte dell'Amministrazione inibisce l'erogazione del fondo.

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.4

ART. 9 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. Si applica l'art. 270 del D.P.R. n. 207/2010.

ART.10 – RESPONSABILITA'

1. I soggetti di cui al precedente art.3 titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per eventuali danni subiti dall'Amministrazione comunale conseguenti ad errori ed omissioni del

3 Art. 93, comma7ter, d.lgs. n. 163/2006 . Comma inserito dall'art. 13bis, comma 1, d.l. n.90/2014 convertito con l. n. 114/2014.

4 Art. 93, comma7ter, d.lgs. n. 163/2006 . Comma inserito dall'art. 13bis, comma 1, d.l. n.90/2014 convertito con l. n. 114/2014.

Regolamento del fondo per la progettazione e l'innovazione

progetto esecutivo e che possono pregiudicare in qualche misura la realizzazione e/o l'utilizzazione dell'opera progettata.

ART. 11 – PROPRIETA' DEI PROGETTI

1. I progetti elaborati dall'ufficio tecnico comunale restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione comunale, la quale potrà farvi apporre tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

ART. 12 – PENALITA'

1. Ai sensi del precedente art. 5, con il conferimento degli incarichi sono stabiliti i termini per l'esecuzione dell'incarico. Il mancato rispetto dei termini, avvenuto in assenza di giustificazione adeguata, comporta l'applicazione di una penale pari all'1% del compenso spettante per ogni giornata di ritardo e fino ad un massimo di giorni 30.

2. Non si applica la penale solo nei casi in cui sia dimostrato, con un congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma con almeno venti (20) giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuiti allo stesso progettista.

3. Nel caso di ritardo ingiustificato superiore ai 30 giorni, l'Amministrazione comunale resterà libera da ogni impegno verso il dipendente incaricato, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.

4. Nel caso di incremento dei costi previsti contrattualmente dovuti a varianti derivanti da errori od omissioni del progetto esecutivo, è applicata una penale pari al 2% del maggior costo nel limite massimo di quanto spettante al progettista ai sensi dell'art.7 del presente regolamento.5

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme statali e/o regionali vigenti in materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali o regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere regionale o nazionale.

3. Con l'approvazione del presente Regolamento risultano abrogate tutte le precedenti norme regolamentari comunali in contrasto con lo stesso.

Art. 93, comma 7ter, d.lgs. n. 163/2006 . Comma inserito dall'art. 13bis, comma 1, d.l. n.90/2014 convertito con l. n. 114/2014.